



REGIONE LAZIO
COMUNE DI FONDI
PROVINCIA DI LATINA



PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE CITTÀ DI FONDI

Art. 5 L.R. 3 agosto 2001 n. 18 (B.U.R. n. 22 del 10/08/2001, S.O. n. 5)

Art. 6, comma 1, lettera a) L. 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. (G.U. 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. Se. G)

TESTO PRELIMINARE



ADOZIONE TESTO PRELIMINARE:

ADOZIONE TESTO DEFINITIVO:


REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

DOC. A

Il Tecnico Competente in Acustica



IL DIRIGENTE
Arch. Giorgio MAGGI



Studio di Consulenza e Progettazione

Dott. Ing. Arcangelo Ialongo

Via Benevento, 3 – 04022 Fondi (LT)

Tel 347 9632725 – eMail: studioialongo@gmail.com



COMUNE DI FONDI
Settore V - LL PP Ambiente
II RUP

Giorgio Bortone

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Ambiti di esclusione.....	4
TITOLO II - ATTIVITÀ PERMANENTI.....	5
Art. 4 - Campo di applicazione.....	5
Art. 5 - Attività umane svolte all'interno di edifici	5
Art. 6 - Attività produttive	5
Art. 7 - Documentazione di impatto acustico.....	6
TITOLO III - ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	8
Art. 8 - Campo di applicazione.....	8
Art. 9 - Cantieri edili e stradali.....	8
Art. 10 - Deroghe	8
Art. 11 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni	9
Art. 12 - Emergenze	10
TITOLO IV - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE.....	11
Art. 13 - Campo di applicazione.....	11
Art. 14 - Localizzazione delle aree	11
Art. 15 - Deroghe	11
Art. 16 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni	12
TITOLO V - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	13
Art. 17 - Campo di applicazione.....	13
Art. 18 - Allarmi acustici	13
Art. 19 - Uso delle campane nelle chiese ed edifici di culto.....	13
Art. 20 - Altoparlanti.....	13
Art. 21 - Macchine per il condizionamento e la climatizzazione	14
Art. 22 - Manutenzione aree verdi pubbliche, spazzamento strade e raccolta rifiuti	14
Art. 23 - Macchine da giardino	14

TITOLO VI - CONTROLLI E SANZIONI	15
Art. 24 - Controlli	15
Art. 25 - Sanzioni.....	15
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI.....	16
Art. 26 - Abrogazioni.....	16
Art. 27 - Disposizioni transitorie	16
Art. 28 - Entrata in vigore	16
MODULISTICA	
Istanze di richiesta autorizzazione.....	17

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento per la disciplina delle attività rumorose è finalizzato al rispetto dei limiti di esposizione al rumore in accordo alla normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.
2. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di rumore in ambiente esterno, il territorio del Comune di Fondi è suddiviso in zone acusticamente omogenee determinate dalle Classi Acustiche stabilite dal D.P.C.M. 14/11/1997 e in riferimento alle indicazioni della Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 18, come riportato negli elaborati grafici del piano di classificazione acustica comunale di cui il presente regolamento è parte integrante.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
 - c) sorgente sonora: una qualsiasi fonte capace di produrre emissioni sonore;
 - d) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
 - e) classificazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ogni classe acustica prevede specifici livelli sonori massimi consentiti;
 - f) valutazione di impatto acustico: valutazione del livello di rumorosità di un insediamento legata alla attività in esso svolta, mediante misurazioni strumentali effettuate secondo il D.M. 16 marzo 1998, in relazione ai livelli sonori imposti dal piano di classificazione acustica territoriale;
 - g) valutazione previsionale di impatto acustico: stima del livello di rumorosità di un insediamento legata alla attività in esso svolta, effettuata mediante dati e procedure analitici, in relazione ai livelli sonori imposti dal piano di classificazione acustica territoriale;

h) tecnico competente in acustica: la figura professionale definita nell'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 come modificata dal D.Lgs. n. 42 del 17/02/2017.

Art. 3

Ambiti di esclusione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle fonti di rumore all'interno degli ambienti lavorativi, disciplinate da specifiche norme di settore.

TITOLO II

ATTIVITÀ PERMANENTI

Art. 4

Campo di applicazione

1. Rientrano nelle attività permanenti le attività commerciali, industriali e artigianali, di seguito indicate genericamente come attività produttive, destinate a non esaurirsi in periodi di tempo limitati che risultino legate ad ubicazioni fisse e non provvisorie, nonché le attività umane svolte in ambiente abitativo.

Art. 5

Attività umane svolte all'interno di edifici

1. Gli edifici e i loro componenti in opera devono soddisfare i requisiti acustici passivi dettati dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Le domande per il rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, in ottemperanza dell'articolo 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Art. 6

Attività produttive

1. Le domande per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica, in ottemperanza dell'articolo 8, comma 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Entro novanta giorni dall'ottenimento di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttiva è fatto obbligo di presentazione di opportuna documentazione di valutazione impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica dotata di report di misurazione strumentale dei livelli sonori ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune di cui all'articolo 8, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

3. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 5, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco,

palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale, ai sensi all'articolo 8, comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

4. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

Art. 7

Documentazione di impatto acustico

1. Nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti articoli 5 e 6 del presente Titolo, i soggetti interessati presentano apposita documentazione di impatto acustico, nella quale sono indicati:

- a) la tipologia di attività ed il relativo codice, secondo la vigente classificazione delle attività economiche stabilita dall'ISTAT;
- b) la zona di appartenenza dell'area interessata e di quelle circostanti, secondo quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica, allegando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna;
- c) la posizione delle sorgenti sonore connesse all'attività, specificando se sono poste all'aperto o in locali chiusi, utilizzando una o più planimetrie orientate ed in scala opportuna, con profili quotati;
- d) l'elenco dei cicli tecnologici e/o apparecchiature e/o sorgenti che danno luogo ad immissione di rumore nell'ambiente esterno;
- e) la descrizione dell'attività e/o del ciclo tecnologico nonché l'elenco delle attrezzature e degli impianti esistenti precisando:
 - 1) se trattasi di attività e/o impianti a ciclo continuo,
 - 2) le caratteristiche temporali di funzionamento nel periodo diurno e/o notturno,
 - 3) le condizioni di esercizio corrispondenti al massimo livello di rumore;
- f) la stima, con metodi previsionali, dei livelli di rumore indotti nell'ambiente esterno ed abitativo, con la evidenziazione della compatibilità con i limiti di legge;
- g) la descrizione della verifica di compatibilità con quanto indicato alla lettera f) che deve essere effettuata "post operam". In caso di incompatibilità con quanto previsto dalla medesima lettera f), deve essere ripresentata nuova documentazione di impatto acustico.

2. Per la realizzazione, modifica o potenziamento delle aree e delle aviosuperfici di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. del 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), la Regione può definire, con propria deliberazione, ulteriori contenuti e modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, rispetto a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. La documentazione di impatto acustico di cui al presente articolo deve essere elaborata da un tecnico competente in acustica come definito dell'articolo 20 della L.R. 3 Agosto 2001 n. 18, e verificata da altro tecnico competente in acustica ai sensi del medesimo articolo.

TITOLO III

ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 8

Campo di applicazione

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita, che utilizzano macchinari o impianti rumorosi.

Art. 9

Cantieri edili e stradali

1. Nei cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione, nonché alle direttive U.E. allo scopo di generare emissioni rumorose contenute.

2. Le macchine e gli impianti di cui al precedente comma dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare per quanto possibile la rumorosità verso i ricettori circostanti.

3. Per le attrezzature differenti da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo, quali ad esempio gli attrezzi manuali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti e comportamenti utili a rendere meno rumoroso il loro utilizzo.

4. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e antinfortunistiche.

Art. 10

Deroghe

1. Le attività a carattere temporaneo possono essere autorizzate in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale, ai sensi dell'articolo 6, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Ai fini dell'ottenimento della deroga, le attività dovranno presentare apposita istanza al Comune di Fondi.

3. Le autorizzazioni in deroga al superamento dei limiti acustici vigenti non esimono dal possesso di tutte le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

4. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16/03/1998, vengono di seguito indicati in funzione della fascia oraria prestabilita dal Regolamento Edilizio Comunale (Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/2020):

- periodo invernale
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 9:00/13:00;
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 15:00/18:00;
- periodo estivo
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00/13:00;
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 16:00/19:00.

5. Qualora ne sopraggiunga la necessità il Comune di Fondi può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente (ad esempio cantieri notturni), a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per valutare i tempi e i limiti acustici da concedere in deroga il Comune si avvarrà del supporto dell'A.R.P.A. Lazio.

Art. 11

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare ovvero il rappresentante dell'impresa, dovrà formulare specifica richiesta al Comune di Fondi utilizzando la apposita modulistica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. L'istanza di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere corredata di una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica che contenga almeno i seguenti dati:
 - a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
 - b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
 - c) la fascia oraria interessata;
 - d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
 - e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;
 - f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.
3. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella valutazione di cui al comma 2 e qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'A.R.P.A. Lazio, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.
4. L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'A.R.P.A. Lazio di cui al comma 3. Sia il comune che l'A.R.P.A. possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

5. Copia dell'autorizzazione dell'attività temporanea dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività stessa ed essere esibita dietro semplice richiesta da parte dei funzionari incaricati di eseguire i controlli.

Art. 12

Emergenze

1. Le attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate al Comune di Fondi mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori, non sono tenute all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e pertanto si intendono automaticamente derogate.

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE

Art. 13

Campo di applicazione

1. Rientrano nella fattispecie delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile tutte le attività caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita, quali concerti, eventi, spettacoli, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi e quant'altro necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore anche mediante l'ausilio di congegni di amplificazione.
2. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose, comizi elettorali e riunioni operative svolte in locali di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.

Art. 14

Localizzazione delle aree

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è riportata nelle tavole grafiche del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di cui il presente regolamento è parte integrante.

Art. 15

Deroghe

1. Le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile possono essere autorizzate in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale, ai sensi dell'articolo 6, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.
2. Ai fini dell'ottenimento della deroga, il soggetto promotore della manifestazione dovrà presentare apposita istanza al Comune di Fondi.
3. Le autorizzazioni in deroga al superamento dei limiti acustici vigenti non esimono dal possesso di tutte le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
4. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, relativamente alle attività richiamate nell'articolo 13, è consentito in deroga dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 24:00. Deroghe oltre le ore 24:00 potranno essere rilasciate in casi eccezionali.

5. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli previsti dal piano di classificazione acustica comunale è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 16

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il soggetto promotore della manifestazione dovrà formulare specifica richiesta al Comune di Fondi utilizzando la apposita modulistica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

2. L'istanza di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere corredata di una valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica che contenga almeno i seguenti dati:

- a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attività rispetto agli edifici circostanti;
- b) il periodo presumibile o la durata delle attività che si intendano intraprendere;
- c) la fascia oraria interessata;
- d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
- e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno;
- f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte.

3. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella valutazione di cui al comma 2 e qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'A.R.P.A. Lazio, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal comune entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'A.R.P.A. Lazio di cui al comma 3. Sia il comune che l'A.R.P.A. possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

5. Copia dell'autorizzazione dell'attività temporanea dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività stessa ed essere esibita dietro semplice richiesta da parte dei funzionari incaricati di eseguire i controlli.

TITOLO V

ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 17

Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente Titolo tutte le attività rumorose non trattate nei precedenti Titoli, di seguito singolarmente e specificatamente regolamentate.

Art. 18

Allarmi acustici

1. Le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme devono rappresentare una condizione di avviso di emergenza e pertanto ne è espressamente vietato l'innescò non necessario, per motivi che non riguardino l'immediato pericolo di furto nell'edificio, il pericolo di incendio o che non siano legati ad operazioni di manutenzione. La durata dell'evento sonoro non può superare il periodo di 5 minuti. Tali emissioni si intendono automaticamente derogate per motivazioni di sicurezza.

2. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli essi rappresentano un avviso di pericolo e pertanto ne è espressamente vietato l'innescò accidentale, per motivi che non riguardino l'immediato pericolo di furto o che non siano legati ad operazioni di manutenzione. La durata dell'evento sonoro non può superare il periodo di 3 minuti. Tali emissioni si intendono automaticamente derogate per motivazioni di sicurezza.

3. In tutti i casi il riarmo dei sistemi di allarme non può essere di tipo automatico.

Art. 19

Uso delle campane nelle chiese ed edifici di culto

1. L'impiego delle campane nelle chiese e negli edifici di culto è consentito per utilizzo liturgico con durata di 60 secondi, in orario diurno, nel rispetto dei limiti della classificazione acustica del territorio e con rumorosità tale da non superare la normale tollerabilità.

2. Per l'utilizzo liturgico in occasione della veglia pasquale e della notte di Natale è consentito in deroga l'impiego delle campane in orario notturno.

Art. 20

Altoparlanti

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

2. La pubblicità fonica è comunque vietata all'interno delle zone di Classe Acustica I.

Art. 21**Macchine per il condizionamento e la climatizzazione**

1. Le emissioni sonore derivanti da macchine per il condizionamento o per la climatizzazione ubicate esternamente agli edifici devono rispettare i livelli di zona imposti dalla classificazione acustica del territorio, fermo restando le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal regolamento edilizio comunale.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici atti alla riduzione della rumorosità, quali silenziatori, isolatori meccanici, piedini in gomma antivibranti, smorzatori, ecc.

Art. 22**Manutenzione aree verdi pubbliche, spazzamento strade e raccolta rifiuti**

1. L'utilizzo di macchine ed impianti rumorosi per l'espletamento di operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche è consentito nei giorni feriali ad esclusione dei prefestivi, in periodo invernale dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e in periodo estivo dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
2. Lo spazzamento meccanico delle strade, delle piazze e delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 15:00 anche nei giorni festivi.
3. Le altre attività di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani sono ammesse dal lunedì al sabato dalle ore 6:00 alle ore 12:00 ad eccezione della raccolta del vetro con orario a partire dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
4. Le attività normate dal presente articolo si intendono automaticamente in deroga ai limiti della classificazione acustica territoriale in virtù della pubblica utilità a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici atti a mitigarne la rumorosità.

Art. 23**Macchine da giardino**

1. L'impiego di macchine e impianti rumorosi per l'irrigazione e l'esecuzione dei lavori di giardinaggio nelle aree verdi private è consentito nel periodo invernale nei giorni feriali ad esclusione del sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:00 e nel periodo estivo nei giorni feriali ad esclusione del sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:30 alle ore 20:00.
2. Le emissioni sonore relative alla casistica normata dal presente articolo si intendono automaticamente derogate a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici atti a mitigarne la rumorosità.

TITOLO VI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 24

Controlli

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo avvalendosi dell'A.R.P.A. Lazio, sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) del rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e che rientri nell'ambito del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, si rimanda all'articolo 659 del Codice Penale.

3. Il personale incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 20 della L.R. 03 Agosto 2001 n. 18, esercita le attività di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Art. 25

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.

2. Il reiterato mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione di esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti acustici vigenti, oltre alle sanzioni previste dal precedente comma.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali in contrasto con il presente atto.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Gli appalti d'opera e servizi già in essere anteriormente alla data di adozione del presente Regolamento, mantengono piena validità di modalità di esercizio, emissioni ed orari relativamente alle attività rumorose, fino al termine del contratto.

2. Terminato il periodo transitorio, i nuovi appalti dovranno rispettare quanto riportato nel presente regolamento.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento ed il relativo Piano di Classificazione Acustica Territoriale, unitamente agli allegati, seguono la procedura di adozione e approvazione stabilita dall'articolo 12 della Legge Regionale 3 agosto 2001 n. 18.



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACUSTICA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
_____ della società/ditta _____ con sede a
_____ in via/piazza _____ n. _____

CHIEDE

di essere autorizzato per l'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi a Fondi in via/piazza _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____, negli orari _____

- nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale;
- in deroga ai limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Nel caso in cui la richiesta di deroga preveda una casistica non ricadente in quanto disciplinato dall'Art. 10, Comma 4 del Regolamento Acustico Comunale, motivare la richiesta di deroga:

DICHIARA

- Di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.
- Che il tecnico competente in acustica incaricato che ha effettuato la valutazione previsionale di impatto acustico secondo l'Art. 11, Comma 2 del Regolamento Acustico Comunale è (titolo professionale) _____ (nome e cognome) _____, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al numero _____, con ufficio a _____ in via/piazza _____ n. _____, telefono _____.

Si allega la seguente documentazione:

- Documento di identità del richiedente.
- Valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica.

data _____

Firma



**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ACUSTICA PER MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO
O APERTO AL PUBBLICO E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE**

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
_____ della società/ditta/organizzazione _____
con sede a _____ in via/piazza _____ n. _____

CHIEDE

di essere autorizzato per la manifestazione/evento a carattere temporaneo denominata/o

_____ da effettuarsi a Fondi in via/piazza _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____, negli orari _____

- nel rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale;
- in deroga ai limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Nel caso in cui la richiesta di deroga preveda condizioni che differiscano da quanto disciplinato dall'Art. 15, Commi 4 e 5 del Regolamento Acustico Comunale, motivare la richiesta di deroga:

DICHIARA

- Di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.
- Che il tecnico competente in acustica incaricato che ha effettuato la valutazione previsionale di impatto acustico secondo l'Art. 16, Comma 2 del Regolamento Acustico Comunale è (titolo professionale) _____ (nome e cognome) _____, iscritto nell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica al numero _____, con ufficio a _____ in via/piazza _____ n. _____, telefono _____.

Si allega la seguente documentazione:

- Documento di identità del richiedente.
- Valutazione previsionale di impatto acustico a firma di un Tecnico Competente in Acustica.

data _____

Firma